

**POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI****Estratto delle condizioni di polizza:**Art. 13 - Oggetto dell'assicurazionea) **GARANZIA "PERDITE PATRIMONIALI"**

La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, nominativamente indicati in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge di **perdite patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionate a terzi**, compreso il proprio datore di lavoro (Istituto di Credito di appartenenza, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Enti finanziari, Società già destinate di CCNL ABI, Assicredito, Acri e loro contratti complementari, Ascotributi, Federcasse e contratti assimilabili, Società di Assicurazione ed Uffici Postali), in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti (anche temporanei o interinali, nonché di consulenti finanziari purché con rapporto di lavoro svolto in modalità mista anche da dipendente della stessa azienda per la quale viene svolto in esclusiva il mandato di consulente finanziario) in conformità al nuovo testo sulle Assicurazioni di cui D.Lgs 209/2005, regolamento n. 5 del 16.10.2006 e loro successive modifiche e/o integrazioni.

La garanzia comprende sia le somme di cui l'Assicurato debba rispondere direttamente **nei confronti dei terzi**, sia le somme che a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa l'Assicurato debba corrispondere all'Istituto di Credito che abbia risarcito il danno a terzi.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ciò a parziale deroga della definizione di "perdite patrimoniali" ferma l'esclusione di cui al successivo art. 15).

b) **GARANZIA DANNI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso il proprio datore di lavoro (Istituto di Credito di appartenenza, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Enti finanziari, Società già destinate di CCNL ABI, Assicredito, Acri e loro contratti complementari, Ascotributi, Federcasse e contratti assimilabili, Società di Assicurazione ed Uffici Postali) in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività descritta in polizza in conformità al nuovo testo sulle Assicurazioni di cui D.Lgs 209/2005, regolamento n. 5 del 16.10.2006 e loro successive modifiche e/o integrazioni, compreso il rischio derivante dalla proprietà di conduzione dei locali in uso all'Assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi esistenti.

A titolo esemplificativo, forniamo alcuni esempi di copertura:

- pene pecuniarie, addizionali ed interessi di mora per il mancato o ritardato pagamento di fatture (es: IVA, IRPEF, F24, bollette gas, luce, telefono, ecc).
- interessi per il mancato pagamento alla data stabilita di un bonifico
- errori in compravendita titoli e taglio cedole
- errori su cambi
- mancata effettuazione di richiamo o proroga di effetti cambiari
- errori di imputazione su c/c
- errori contabili
- perdita di valuta su ritardati incassi
- sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, purché non inflitte direttamente al dipendente dalle autorità governative (antiriciclaggio e legislazione assimilabile).
- i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria
- le operazioni di bonifico, i ritardati pagamenti di utenze e tributi ed altre imposte, gli errori di pagamento di titoli trafugati (assegni, travel-cheques, euro-cheques), anche per pagamenti effettuati a persona diversa dal beneficiario dietro presentazione di documenti contraffatti, taglio cedole, il ritardato incasso di certificati di deposito, i mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, il ritardo degli storni e segnalazioni di non pagato di assegni
- la negoziazione di titoli, compravendita di titoli azionari, gestione patrimoni immobiliari.
- errori formali e/o documentali nella stipula di assicurazioni
- rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui, fidi e finanziamenti
- danni patrimoniali derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy con un massimo risarcimento di euro 150.000,00.

Art.14 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate per la prima volta dall'Assicurato nel corso di periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre a 10 anni prima dell'adesione del dipendente Assicurato alla presente copertura e per le richieste effettuate entro 12 mesi dalla cessazione della stessa purché si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.

L'assicurazione vale anche per le richieste effettuate entro 24 mesi dalla cessazione della polizza purché l'evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.

È inteso che gli Assicurati che hanno usufruito di precedenti coperture assicurative stipulate con altra Impresa assicuratrice, e che prevedano la copertura postuma, sono obbligati a presentare la richiesta di risarcimento a detta Impresa per tutti gli eventi accaduti e nei rispettivi periodi fissati per la presentazione delle richieste di risarcimento per i suddetti eventi.

Per tutti gli Assicurati, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio (avvenuto con bonifico bancario avente valuta compensata), effettuato direttamente e/o tramite le strutture nazionali o periferiche dei propri sindacati di appartenenza, sul conto corrente di Assiservice snc, agenzia Unipolsai semplice depositaria dei premi.

Art. 14 bis - Proroga della copertura oltre 24 mesi fino ad anni 5.

È facoltà dell'assicurato, a fronte del pagamento del premio unico pattuito come indicato in scheda di adesione periodo di postuma attività e purché in condizioni di continuità, nei casi di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell'attività assicurata, (escluso il caso di licenziamento per motivi disciplinari) la prosecuzione della copertura alle richieste di risarcimento a loro presentate entro cinque anni successivi alla cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della polizza. Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per una o più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel suddetto periodo di proroga della garanzia.

Art. 15 - Delimitazione dell'assicurazione - esclusioni

Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

L'assicurazione non vale per i sinistri:

- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché a navigazione di natanti a motore ed a impiego di aeromobili;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo: a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- da furto, rapina e incendio a cose;
- da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in genere, salvo quanto previsto dall'art. 13 - lettera a) - terzo comma;



- e) da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- f) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto indicato all'art. 13 lettera a) terzo comma.
- g) verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici;
- h) dalla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla stipulazione di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché ritardi nel pagamento dei relativi premi. In deroga al presente punto, l'esclusione dalla garanzia non si riferisce alla mancata od insufficiente stipulazione, da parte dell'Azienda presso cui l'Assicurato presta servizio, dell'assicurazione prevista dall'art. 5 della legge 190 del 13/5/85;
- i) conseguenti ad ammanchi e/o deficienze relative all'attività di cassa (ammanchi di cassa);
- j) conseguenti al mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative intraprese, purché ciò non derivi da omissioni colpose di legge vigenti o della normativa aziendale;
- k) attività svolta dall'assicurato quale componente di consigli di amministrazione di enti o società;
- m) conseguenti all'erogazione di mutui e prestiti in genere nonché concessioni di fidi; (fatto salvo quanto previsto nella "Condizione Aggiuntiva A")
- n) azioni ed omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'Istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro;
- o) conseguenti all'attività di estimatori di pegni;
- p) conseguenti ad ingiuria, calunnia, diffamazione, concorrenza sleale;
- q) attività connessa all'assunzione e gestione del personale;
- r) perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computers.

A) Condizione aggiuntiva

- A deroga di quanto previsto ai punti m), n), o), q), dell'art. 15 della presente sezione vengono comprese in garanzia i danni derivanti dall'erogazione di mutui, prestiti in genere, fidi, i danni conseguenti all'attività svolta presso uffici titoli, di estimatori di pegni e gestione del personale.
- Tuttavia, la presente condizione si intende valida esclusivamente per il personale Direttivo, nonché per i dipendenti che espletino le mansioni di cui sopra in quanto corrispondenti a mansioni della propria qualifica o comunque in quanto incaricati dall'Azienda.
- La condizione è altresì valida, qualora l'Assicurato espletò le mansioni di cui al primo in linea in sostituzione di altro dipendente di qualifica superiore.

Art. 16 - Destinatari della copertura

La garanzia è operante per tutti i dipendenti di ogni ordine e grado operanti presso qualsiasi sede e/o dipendenza e/o rappresentanza dell'Azienda di appartenenza.

Art. 19 - Franchigie e scoperti

La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa **di euro 100,00** per ogni sinistro e per ogni sinistro sinistrale di un eventuale sinistro in serie. Bonus franchigia e scoperto su primo sinistro. Per gli associati alle sedi provinciali già aderenti nell'anno solare precedente e che rinnovano la polizza per il periodo assicurativo successivo, purché rinnovati consecutivamente ed in assenza di sinistri, sul primo sinistro di importo inferiore a euro 20.000,00 non verrà applicata la franchigia e lo scoperto; sul primo sinistro di importo superiore a euro 20.001,00 lo scoperto e franchigia si devono intendere dimezzati. Esempio: Il Nominativo XXX aderisce alla polizza in data 10/2/2019. Assenza di sinistri per tutto l'anno 2019. L'eventuale sinistro che si verifichi il 20/1/2020 per Euro 2.000 verrà liquidato con franchigia 0 (zero).

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE CASSIERI

Estratto delle condizioni di polizza

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione:

Garanzia ammanchi di cassa:

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento delle mansioni affidategli nella qualità di cassieri, comprese le eventuali differenze derivanti da operazioni di carico/scarico di Servizio Bancomat, Bancomat evoluti, casse self assistite, casse virtuali in remoto, ecc..

Pertanto, premesso che l'Assicurato è associato alla Contraente FABI e presta servizio in qualità di cassiere, con la presente polizza la Società si impegna a rifondere all'Assicurato le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori – conseguenti a negligenza e/o errori involontari commessi nell'esercizio della sua attività professionale di cassiere a seguito di controllo e purché confermati da prescritti controlli di banca, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato medesimo il rimborso ai sensi del C.C.N.L. della propria categoria o di altri regolamenti interni simili.

La Compagnia si riserva di verificare ed esercitare le opportune attività di controllo per sinistri di particolare entità.

Art. 14 - Massimali di garanzia e relativo premio

I due massimali di seguito indicati, a scelta dell'Assicurato, rappresentano il limite di risarcimento per sinistro assicurativo a carico della Società:

- Combinazione con massimale di euro 1.500,00
- Combinazione con massimale di euro 6.000,00
- Combinazione con massimale di euro 10.000,00
- Combinazione con massimale di euro 15.000,00

Resta quindi convenuto che, qualora nel corso dell'annualità, i limiti di massimale sopra indicati dovessero essere superati, l'eccedenza resterà a carico dell'Assicurato.

Art. 15 - Scoperto a carico dell'Assicurato

Non è prevista nessuna franchigia e scoperto.

Art. 16 - Pagamento degli indennizzi - Modalità di denuncia

All'atto di una eventuale deficienza di cassa, l'Assicurato deve immediatamente (massimo 20 giorni dalla data del sinistro) denunciarlo direttamente alla Agenzia:

ASSISERVICE SNC Corso Garibaldi 15 - 27029 Vigevano PV fax 0381/572907 tel. 0381/84650, fabi@unipolagenzia.it e per conoscenza alla FABI - fax 039.2302168 oppure mail caaf.mz@fabi.it (l'Assicurato deve sempre accertarsi dell'avvenuta ricezione dei fax da lui inviati)

Previa analisi ed esame della pratica, il pagamento degli indennizzi dovuti all'Assicurato verrà effettuato da **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** dietro la presentazione della documentazione cartacea richiesta (i documenti richiesti sono indicati nel modulo di denuncia del sinistro).